

# Regione del Veneto

giunta regionale

Venezia

27 OTT. 1992

Protocollo N°  
(da citare nella risposta)

42968/20121 Allegati N°

Oggetto Istituzione dell'albo regionale degli  
ambulatori privati di Medicina dello Sport.

## CIRCOLARE N° 27

Ai Signori  
Amministratori Straordinari  
delle Unità Locali  
Socio Sanitarie del Veneto

L O R O S E D I

e, per conoscenza

Spett.le C.O.N.I.  
Delegazione Regionale Veneta  
San Marco - Calle Benzon

30124 V E N E Z I A

Al Signor  
Dott. Gabriele Petrolito  
Responsabile Regionale FSMI  
Via Caorliega, 21

30035 CAMPOCROCE-MIRANO

Al Signor  
Prof. Giuliano Bruscaignin  
Presidente Federazione Reg.le  
Ordini dei Medici Chirurghi ed  
Odontoiatri del Veneto  
S. Polo-Calle dei Cinque, 625

30125 V E N E Z I A

All'A.N.I.S.A.P.  
Segreteria Regionale  
Piazzale Stazione, 1

35131 P A D O V A

All'A.I.O.P.  
Segreteria Regionale  
Via Olivi, 30

30170 M E S T R E

All'A.R.I.S.  
Segreteria Regionale  
c/o Ospedale Sacro Cuore

37024 N E G R A R

Con D.G.R. n. 3046 del 22.5.1992, divenuta esecutiva in data 17.6.1992, la Giunta Regionale ha approvato i requisiti di organizzazione e funzionamento degli ambulatori privati di Medicina dello Sport.

Dipartimento per l'Assistenza Sanitaria



# Regione del Veneto

giunta regionale

- 2 -

La L.R. 20 luglio 1989, n. 21 (Piano Socio-Sanitario regionale 1989-1991) ha previsto, tra le azioni orizzontali, uno specifico programma diretto alla tutela dell'attività sportiva, a fronte del crescente diffondersi della pratica sportiva sul territorio regionale e, in particolare, per quanto riguarda la certificazione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica, la stessa L.R. n. 21/89 ha disposto che essa possa essere rilasciata, oltre che dai servizi di medicina dello sport delle Unità Locali Socio Sanitarie e dai Centri F.M.S.I. convenzionati, come previsto dalla L.R. n. 25/82, anche dalle strutture private che diano le necessarie garanzie e che pertanto siano riconosciute idonee dalla Giunta Regionale.

A tale scopo, è prevista la istituzione di un apposito albo regionale nel quale saranno inserite soltanto le strutture autorizzate dalla Giunta Regionale, in quanto in possesso dei requisiti di organizzazione e funzionamento stabiliti dalla Giunta medesima.

Al riguardo, si precisa che l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dell'attività, avviene normalmente a cura del Sindaco, ai sensi dell'art. 193, 1° c., del T.U.L.L.S.S. e dell'art. 23 del D.P.R. n. 854 del 10.6.1955, e quindi subordinatamente alla verifica, da parte della U.L.S.S. competente per territorio, che la struttura privata, in analogia con quella pubblica, si avvalga di un medico dello sport e di un cardiologo e disponga di una attrezzatura adeguata a consentire gli accertamenti degli esami base, secondo quanto previsto dai protocolli di legge.

L'autorizzazione rilasciata dal Sindaco sarà poi presupposto per l'inserimento dell'ambulatorio nell'apposito albo regionale.

Si evidenzia che il rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica, per gli sport di cui alla tabella A e tabella B del D.M. 18.2.1982, è il frutto di un lavoro di équipe tra medico dello sport e cardiologo.

Pertanto, l'ambulatorio di medicina dello sport deve prevedere due locali (comunicanti o meno) uno per il medico dello sport e l'altro per il cardiologo, con relativa sala d'attesa e adeguato spazio per l'archivio delle cartelle cliniche.

*Dipartimento per l'Assistenza Sanitaria*



## REQUISITI DEI LOCALI

- Devono essere "fuori terra"
- dotati di una sala d'attesa
- avere aria e luce naturale pari rispettivamente a 1/20 e 1/10 delle superfici dei locali
- non avere un'altezza inferiore ai 2.70 metri
- avere bagno ed antibagno per l'utenza
- avere pavimenti in materiale impermeabile e facilmente lavabili
- le pareti, ad esclusione dell'attesa, devono essere piastrellate o pitturate con vernice lavabile, fino ad un'altezza di 2 metri
- la superficie di ogni singolo studio non deve essere inferiore ai 9 mq.
- nei locali destinati ad ambulatoriali dovrà essere installato un lavandino
- i locali devono inoltre soddisfare le norme vigenti in materia di prevenzioni antincendio o antinfortunistica nonché le norme UNI-CEI (Unificazione normativa Italiana - comitato elettrotecnico Italiano) per quanto riguarda gli impianti elettrici.

## ARREDAMENTO LOCALI E ATTREZZATURA IN DOTAZIONE

### A) AMBULATORIO DI MEDICINA DELLO SPORT

- n. 1 lettino
- n. 1 attaccapanni
- n. 1 fonendoscopio
- n. 1 martelletto
- n. 1 bilancia
- n. 1 altimetro
- n. 1 scrivania
- n. 2 sedie
- n. 1 sfigmomanometro
- n. 1 tavola ottometrica decimale
- n. 1 tavola di Ishihara
- n. 1 spirometro
- n. 1 ripiano o tavolo e Multistix per l'esecuzione dell'esame urine
- dotazione di cartelle cliniche conformi all'allegato A e B del D.M. 18.2.1982

*Dipartimento per l'Assistenza Sanitaria*



## B) AMBULATORIO CARDIOLOGICO

- n. 1 lettino
- n. 1 fonendoscopio
- n. 1 scrivania
- n. 2 sedie
- n. 1 attaccapanni
- n. 1 armadietto farmaceutico provvisto di presidi terapeutici di pronto soccorso e di primo intervento
- n. 1 sfigmomanometro
- n. 1 gradino alto 30 cm.
- n. 1 gradino alto 40 cm.
- n. 1 gradino alto 50 cm.
- n. 1 elettrocardiografo
- n. 1 cicloergometro (per prove ergometriche massimali dei soggetti over 35 anni)
- n. 1 defibrillatore.

Condizione essenziale per l'apertura e l'esercizio di detti ambulatori è, in ogni caso, che siano diretti da un **medico specialista in medicina dello sport** o in possesso dell'attestato di cui alla L. 26.10.1971 n. 1099 che ne assume la responsabilità tecnica.

Ogni ambulatorio di medicina dello sport deve possedere un **sistema di archiviazione delle cartelle cliniche** (di cui agli allegati A e B del D.M. 18.02.1982) e della documentazione clinico-strumentale completa degli atleti visitati negli ultimi 5 anni.

Ciascun ambulatorio di medicina dello sport deve, inoltre, possedere un **registro** per gli atleti ritenuti **non idonei** alla pratica sportiva agonistica. In detto registro verranno annotati:

- a) nome e cognome dell'atleta
- b) data di nascita
- c) U.L.S.S. di residenza dell'atleta
- d) disciplina per l'esercizio della quale veniva richiesto il certificato di idoneità agonistica
- e) data del rilascio del certificato di non idoneità
- f) causale di non idoneità.

Copie dei certificati di idoneità all'attività sportivo agonistica rilasciati dal medico dello sport operante nella struttura privata, devono essere da quest'ultimo inviate ai servizi di medicina dello sport dell'U.L.S.S. di residenza dell'atleta.

Detta U.L.S.S. provvederà anche alla validazione amministrativa mediante apposizione di timbro sull'originale del certificato di idoneità, rilasciato privatamente dal medico dello sport ed in possesso dell'atleta. Il certificato privo del timbro non può essere riconosciuto come valido ai fini della pratica sportiva.

La domanda di autorizzazione, all'apertura ed esercizio dell'attività e al successivo inserimento dell'ambulatorio nell'albo regionale, indirizzata alla Giunta Regionale, e copia contestualmente all'U.L.S.S. territorialmente competente, in regola con le vigenti norme in materia d'imposta di bollo, deve indicare:

- a) le generalità, i titoli professionali, accademici e di studio del titolare (medico dello sport), complete di codice fiscale o di partita IVA;
- b) le generalità, i titoli professionali, accademici e di studio dello specialista cardiologo e di eventuale altro personale (infermieristico e tecnico);
- c) l'ubicazione;
- d) la denominazione del presidio, con indicazione del numero telefonico e dell'orario di apertura al pubblico.

Alla domanda devono, di norma, essere allegati i seguenti documenti:

- a) planimetria dei locali in scala 1:100, corredata di una relazione illustrativa sulla destinazione dei locali mesdesimi;
- b) elenco delle attrezzature di cui è dotata la struttura;
- c) documentazione comprovante i titoli professionali, accademici e di studio, del direttore e del personale sanitario operante nella struttura.

L'U.L.S.S., previa ispezione tecnica diretta all'accertamento dell'esistenza dei requisiti strumentali ed organizzativi dell'ambulatorio, procede quindi all'invio di copia della relazione sulla effettuata verifica tecnica, nonché di copia della conseguente autorizzazione rilasciata dal Sindaco, alla Giunta Regionale - Dipartimento per l'Assistenza Sanitaria per gli ulteriori adempimenti di competenza relativi all'inserimento nell'albo regionale.

A partire dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto inserimento, su ogni certificazione dovrà essere riportato il numero di iscrizione in detto albo.

*Dipartimento per l'Assistenza Sanitaria*



# Regione del Veneto

giunta regionale

- 6 -

Sono validi esclusivamente i certificati di idoneità (o non idoneità) che siano stati rilasciati dall'ambulatorio iscritto all'albo.

Si precisa che in sede di prima applicazione, per gli ambulatori e le strutture già esistenti ed operanti sul territorio regionale, le domande di autorizzazione devono essere prodotte entro il 31.12.1992.

p. IL PRESIDENTE

**IL VICE-PRESIDENTE**  
*(Prof. Amalia Sartori)*

GBo/fb

*Dipartimento per l'Assistenza Sanitaria*

